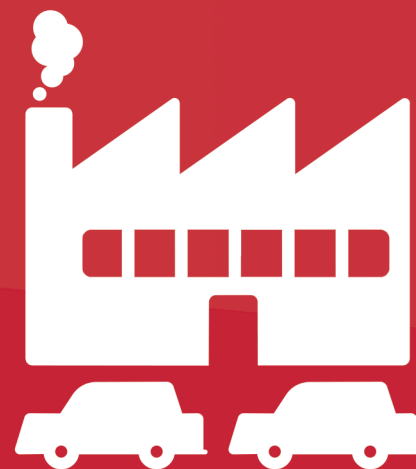


**B**  
review



# TeamSystem Business review

n. 5/2015

Supplemento a TeamSystem Review n. 221

Poste Italiane S.p.A.

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 N.46), art. 1, comma 1, DGB Pesaro

Periodico di informazione alle imprese

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem®

# ALYANTE Enterprise

Il sistema ERP più flessibile, nella sua versione più evoluta

**ALYANTE Enterprise** è la **soluzione integrata** che **supporta tutti i processi aziendali**, sempre aggiornata con le normative del mercato italiano.

**Flessibile e modulare**, con una **completezza funzionale** che non ha eguali, una **user experience** innovativa, strumenti per ottimizzare la gestione dei processi e sfruttare tutti i vantaggi del web, del lavoro in mobilità e della collaboration, **ALYANTE Enterprise è dedicata alle grandi imprese che hanno soprattutto bisogno di solidità, affidabilità, completezza, facilità di configurazione e d'uso.**

## **Una soluzione:**

- 1.** modulare e flessibile, che evolve insieme al business;
- 2.** funzionalmente completa, anzi la più completa;
- 3.** capace di supportare in modo integrato tutti i processi aziendali;
- 4.** sempre adeguata alle normative;
- 5.** pensata per la collaboration e il lavoro in mobilità;
- 6.** facile da usare per la sua user experience innovativa.

[www.teamsystem.com](http://www.teamsystem.com)

 **TeamSystem®**

**TeamSystem**  
Business **review**

Periodico  
di informazione  
alle imprese

Editrice TeamSystem  
Sede: Via Yuri Gagarin, 205 - 61122 Pesaro  
Direttore Responsabile: Sergio Pellegrino

Redazione:  
 **Euroconference**  
Editoria

S.E. o O.  
Riproduzione vietata

## Lavoro e previdenza

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| TFR in busta paga: i chiarimenti Inps                                     | 2  |
| I presupposti per la legittima cedibilità del ramo d'azienda              | 9  |
| Somministrazione transnazionale di lavoro - Attività di vigilanza         | 13 |
| Convenzione Inps Confindustria per la misurazione della rappresentatività | 14 |
| TFR: coefficiente di marzo 2015                                           | 18 |

## Economia e finanza

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Equo canone di marzo 2015 | 19 |
|---------------------------|----|

## Fisco e tributi

|                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Il nuovo meccanismo dello <i>split payment</i>                                                                          | 20 |
| <i>E-commerce</i> senza fattura                                                                                         | 21 |
| <i>Reverse Charge</i> : nuova disciplina, chiarimenti ed aree dubbie                                                    | 22 |
| Sufficiente una sola lettera d'intento per più operazioni doganali                                                      | 23 |
| Il finanziamento alle imprese in crisi nell'ambito dei piani di risanamento ex art.67, co.3, lett. d) del R.D. n.267/42 | 24 |

## TFR in busta paga: i chiarimenti Inps

**L**a Legge di Stabilità 2015, commi 26 e ss., ha introdotto in via sperimentale, per il periodo 1/3/2015 – 30/6/2018, la possibilità che i lavoratori subordinati decidano di vedersi liquidato in busta paga la quota del Tfr maturando: con la Circolare n.82/15 l'Inps ha diffuso le relative istruzioni operative.

### Destinatari

Possono richiedere la liquidazione mensile della QuIR i lavoratori dipendenti del settore privato, con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi, per i quali trovi applicazione l'istituto del Tfr, anche se abbiano aderito, in modalità tacita o esplicita, alle forme pensionistiche complementari o il cui Tfr sia versato al Fondo di Tesoreria.

- domestici;
- dipendenti del settore agricolo (tutti i lavoratori subordinati a prescindere dalla specifica qualifica);
- lavoratori per i quali la legge o il Ccnl, anche mediante il rinvio alla contrattazione di secondo livello, prevede la corresponsione periodica del Tfr o il suo accantonamento presso soggetti terzi (ad esempio: marittimi componenti gli equipaggi delle navi in regime di L. n.413/84, lavoratori dell'edilizia per i quali il Tfr è accantonato presso le Casse Edili, dipendenti delle società esercenti attività di riscossione delle imposte dirette destinatari della L. n.377/58, lavoratori iscritti al Fondo c.d. dazieri);
- dipendenti da datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali;
- dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto nel registro delle imprese un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art.182-bis, R.D. n.267/42 (Legge fallimentare);
- dipendenti da datori di lavoro che abbiano iscritto presso il Registro delle imprese un piano di risanamento attestato di cui all'art.67, co.2, lett. d), Legge fallimentare;
- dipendenti da datori di lavoro per i quali siano stati autorizzati interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, limitatamente ai lavoratori in forza presso l'unità produttiva interessata dagli interventi e per la durata stabilita nei provvedimenti ministeriali;
- dipendenti da datori di lavoro che abbiano sottoscritto un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art.7, L. n.3/12.

Sono anche esclusi i lavoratori che abbiano utilizzato il proprio Tfr come garanzia di contratti di finanziamento stipulati, fino alla notifica, da parte del mutuante, dell'estinzione del credito oggetto del contratto di finanziamento.

### Requisiti

Per aver diritto alla QuIR, il lavoratore deve avere un'anzianità di lavoro minima maturata presso il medesimo datore di lavoro di almeno 6 mesi.

La successione di rapporti di lavoro azzerava l'anzianità di servizio e rende inefficace la pregressa istanza finalizzata alla liquidazione della QuIR, tranne i casi in cui, pur mutando il datore di lavoro, il rapporto prosegue senza soluzione di continuità (cessione del contratto di lavoro in forma individuale ai sensi dell'art.1406 cod.civ., cessione d'azienda o di ramo di azienda ex art.2112 cod.civ.). I periodi di sospensione del rapporto per cause diverse da quelle previste dall'art.2110 cod.civ. (infortunio, malattia, gravidanza e puerperio) che non prevedano la maturazione del Tfr (es. lavoratori in aspettativa non retribuita) non rilevano ai fini dell'anzianità di servizio utile per la maturazione del diritto alla liquidazione della QuIR (6 mesi).

Ulteriore requisito di natura oggettiva è costituito dall'assenza di disposizione del Tfr a garanzia di

contratti di finanziamento.

L'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi e oggettivi è operato dal datore di lavoro, anche con riferimento ai vincoli sul Tfr a garanzia di finanziamenti, purché gli siano stati notificati.

## Misura

La QuIR, non imponibile ai fini previdenziali, è pari alla quota maturanda del Tfr determinata secondo le disposizioni dell'art.2120 cod.civ., al netto del contributo dello 0,50% che non opera per gli apprendisti e che, per i lavoratori assunti con misure agevolate, si applica nei limiti della contribuzione effettivamente versata, dopo l'applicazione delle misure di agevolazione.

Per i lavoratori aderenti a forme pensionistiche complementari, la misura è pari all'intera quota del Tfr maturando, anche se sia stato scelto di conferire solo parzialmente il Tfr alle forme pensionistiche complementari.

## Richiesta e liquidazione

I lavoratori aventi diritto devono presentare al datore di lavoro apposita istanza di accesso, predisposta secondo il modello allegato al D.P.C.M. n.29/15, debitamente compilata e sottoscritta, della quale è rilasciata ricevuta.

Accertato il possesso dei requisiti e l'assenza delle condizioni ostative, la liquidazione della QuIR opera a partire dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, fino al periodo di paga che scade il 30 giugno 2018 o quello in cui si verifichi la risoluzione del rapporto di lavoro, se antecedente. La liquidazione segue le modalità in uso per l'erogazione della retribuzione:

1. dalla busta paga del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che non ricorrono al finanziamento (istanza il 24 aprile 2015, erogazione dalle competenze di maggio 2015 per la QuIR maturata a maggio 2015), fino a quelle di giugno 2018 (QuIR maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro;
2. dalla busta paga del 4° mese successivo a quello di presentazione dell'istanza, per i dipendenti da datori di lavoro che ricorrono al finanziamento assistito da garanzia (istanza il 24 aprile 2015, erogazione dalle competenze di agosto 2015 per la QuIR maturata nel mese di maggio 2015) sino a quelle di settembre 2018 (QuIR maturata nel mese di giugno 2018), in costanza di rapporto di lavoro.

Durante tutto il periodo di operatività della QuIR la scelta del lavoratore è irrevocabile.

Per i lavoratori cui si eroga la QuIR si sospende, se dovuto, il versamento delle quote di Tfr al Fondo di Tesoreria e alle forme pensionistiche complementari.

L'adesione del lavoratore alle forme pensionistiche complementari prosegue, senza soluzione di continuità, sulla base della posizione individuale maturata nonché dell'eventuale contribuzione a suo carico e/o a carico del datore di lavoro.

Il primo periodo di paga utile per l'accesso all'erogazione è quello di maggio 2015.

I lavoratori che hanno presentato l'istanza dal 3 al 30 aprile 2015 avranno accesso alla QuIR che matura con il periodo di paga di maggio 2015 con la relativa liquidazione nell'ambito delle competenze retributive di:

- maggio 2015, nel caso in cui il datore di lavoro non ricorra al finanziamento garantito;
- agosto 2015, nel caso in cui il datore di lavoro faccia ricorso al predetto Finanziamento.

## Fondo di garanzia

Allo specifico Fondo di garanzia istituito presso l'Inps è dovuto un contributo dello 0,20% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori per i quali i datori di lavoro utilizzino il finanziamento assistito da garanzia, con riferimento al mese di maturazione della QuIR ed escluso da qualsiasi disposizione in materia di agevolazioni contributive, compreso l'esonero per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015.

## Misure compensative

Per le aziende che erogano la QuIR, con o senza finanziamento assistito da garanzia, si applica l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia per il Tfr sulla base del principio della competenza, cioè con riferimento al mese di maturazione della QuIR, che, nel caso di ricorso al Finanziamento, non coincide con il mese di erogazione (quota di Tfr maturata nel mese di agosto 2015, liquidata con la busta paga del mese di novembre 2015, esonero nel mese di agosto 2015, che è quello di maturazione della QuIR).

Per i datori di lavoro che liquidino la QuIR senza finanziamento, si applicano anche le ulteriori misure compensative (fiscali e contributive). Dal 2014 le misure compensative di natura contributiva sono pari allo 0,28%.

## Uniemens

L'erogazione della QuIR si espone nella sezione <GestioneTFR> dell'elemento <denunciaIndividuale> del flusso Uniemens.

La sezione <GestioneTFR> è al momento articolata negli elementi:

<DestinazioneTFR> (a sua volta articolata in <TipoScelta>, <DataScelta>, <ProfiloLav> e <SceltaDest>), a sua volta articolato in <SceltaTFR> e <SceltaPrevCompl>),  
<MeseTFR> (a sua volta articolata in <BaseCalcoloTFR>, <BaseCalcoloPrevCompl>, <MeseTesoreria>, <meseFONDINPS> e <MisureCompensative>),  
<RecBaseCalcCredito2012>.

Per consentire l'indicazione dell'erogazione della QuIR nel flusso sono stati introdotti alcuni appositi elementi e codici.

L'utilizzo dei nuovi elementi e dei nuovi codici introdotti per l'erogazione della QuIR sarà valido a partire dalle denunce contributive con competenza maggio 2015.

Ai codici dell'elemento <TipoScelta> di <DestinazioneTFR> è aggiunto il codice "IQ", da valorizzare in caso di opzione del lavoratore per la liquidazione della QuIR, insieme ai soli elementi <DataScelta> e <SceltaQuir> di <SceltaDest>.

L'elemento <DataScelta> si valorizza con la data di presentazione dell'istanza, solo nel mese di avvio della maturazione della QuIR (ad esempio, data di adesione 20 maggio 2015, da indicarsi nella denuncia di competenza di giugno 2015).

Nell'ambito dell'elemento <SceltaDest>, è inserito l'elemento <SceltaQUIR>, che va esposto solo in caso di opzione del lavoratore per la liquidazione della QuIR, una volta accertati i requisiti da parte del datore di lavoro, da valorizzare con il carattere "S".

Nell'ambito dell'elemento <MeseTFR>, è aggiunto l'elemento <MeseQuir>, con la seguente struttura:

- **<QUIRLiquidataBustaPaga>**, che riporta le informazioni riferite alla QuIR erogata senza il ricorso al Finanziamento e, in particolare, il valore della QuIR maturata ed erogata nel mese di competenza della denuncia e la cui valorizzazione comporta l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia del TFR (0,20% della retribuzione imponibile, elevato a 0,40% per i dirigenti di aziende industriali) con la valorizzazione dell'elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompACredito> con il codice di nuova istituzione "TF03", nonché della misura compen-

sativa dello 0,28% della retribuzione imponibile che opera con la valorizzazione dell'elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompACredito> con il codice di nuova istituzione "TF17";

- **<QUIRDaFinanziare>**, che riporta le informazioni riferite alla QuIR erogata attraverso il ricorso al Finanziamento ed è articolato in:
  - <QUIRFinMaturata> (riporta il valore della QuIR maturata nel mese di competenza e comporta l'esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia del Tfr come sopra specificato con la valorizzazione dell'elemento <CausaleMCACredito> di <MisCompACredito> con il codice di nuova istituzione "TF03" e del contributo destinato al Fondo di garanzia per i Finanziamenti erogati dagli Intermediari per favorire l'erogazione della QuIR ai datori di lavoro con meno di 50 addetti non soggetti al versamento al Fondo di Tesoreria, pari allo 0,20% della retribuzione imponibile, da valorizzare nell'elemento <CausaleADebito> di <AltreADebito> della sezione <DatiRetributivi>, utilizzando il codice di nuova istituzione "M500");
  - <QUIRFinLiquidata>, che riporta le informazioni riferite alla QuIR liquidata in busta paga attraverso il ricorso al Finanziamento e che, se si liquidino quote di QuIR riferite a più mesi di maturazione, anche in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, deve essere valorizzato più volte, con l'evidenza di ogni mese/anno di maturazione e del relativo importo. È articolato in:
    - <QUIRFinAnnoMese>, che riporta l'anno e il mese di maturazione della QuIR erogata in busta paga nel mese di competenza della denuncia individuale che, di regola, coincide con il terzo mese antecedente a quello di competenza della denuncia individuale (es. nel mese di settembre 2015, avviene l'erogazione della QuIR maturata nel mese di giugno 2015);
    - <QUIRFinImporto>, che riporta il valore della QuIR maturata nel periodo indicato nell'elemento <QUIRFinAnnoMese> erogata in busta paga, con il ricorso al finanziamento, con la retribuzione riferita al mese di competenza della denuncia individuale.

La variazione di dati riferiti alla QuIR relativi a periodi pregressi rispetto a quello di competenza della denuncia individuale, si effettua mediante la trasmissione di specifici flussi di variazione delle dichiarazioni contributive interessate (UniEmens/Vig). Nel caso di QuIR finanziata la trasmissione del flusso di variazione andrà effettuata solo per comunicare le informazioni afferenti alla maturazione della QuIR di periodi pregressi che non fosse stato possibile effettuare a causa dei tempi necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche aziendali di gestione dei flussi Uniemens. La comunicazione relativa alla liquidazione della QuIR finanziata riferita a periodi pregressi potrà essere effettuata mediante l'esposizione dell'elemento <QUIRFinLiquidata> con l'indicazione del periodo di riferimento.

## DM2013 virtuale

I dati sopra esposti nell'Uniemens saranno riportati, a cura dell'Inps, nel DM2013 VIRTUALE, come segue:

- con il codice "TF03", avente il significato di "esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia TFR di cui all'art.2, L. n.297/82 per effetto della liquidazione della QuIR, ai sensi dell'art.1, co.28 e 29, L. n.190/14";
- con il codice "TF17", avente il significato di "misure compensative di cui all'art.8, D.L. n.203/05 per effetto della liquidazione della QuIR in assenza di accesso al finanziamento assistito da garanzia, ai sensi dell'art.1, co.28, L. n.190/14";
- con il codice "M500", avente il significato di "contributo al Fondo di garanzia per l'accesso al finanziamento dell'erogazione della QuIR di cui all'art.1, co.32, L. n.190/14, ai sensi dell'art.1, co.29, L. n.190/14".

## Il finanziamento agevolato

La Legge di Stabilità 2015 ha previsto misure per favorire l'accesso alle risorse necessarie per erogare la QuIR con costi in linea con quelli di rivalutazione del Tfr. Così i datori di lavoro possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia da parte di un apposito Fondo, erogato dagli intermediari aderenti all'accordo-quadro, stipulato il 20 marzo 2015 fra i Ministeri dell'Economia e del Lavoro e l'Associazione Bancaria Italiana, con costo stabilito nelle intese contrattuali con l'intermediario, ma non superiore al tasso di rivalutazione del Tfr, comprensivo di ogni onere. L'Inps, con la Circolare n.82/15, ha fornito la propria lettura delle norme di riferimento e ha fornito le istruzioni operative.

## Requisiti

Al Finanziamento possono accedere le aziende che soddisfino entrambi i seguenti requisiti:

1. numero di addetti inferiore a 50 unità complessive, da conteggiarsi con i medesimi criteri previsti per individuare l'obbligo di versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria;
2. insussistenza dell'obbligo di versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria.

Tra gli addetti rientrano tutte le tipologie di lavoratori subordinati, calcolando i lavoratori a tempo parziale in proporzione al rapporto fra orario di ridotto e contrattuale. Il requisito occupazionale si calcola con riferimento alla media annuale dei lavoratori in forza nel 2014, mentre per le aziende che inizino l'attività nel 2015 o negli anni successivi, il calcolo si effettua con riferimento all'anno civile di inizio attività, cioè il momento in cui l'azienda inizi ad operare con dipendenti e insorga, quindi, l'obbligo contributivo.

Il ricorso al finanziamento assistito da garanzia è possibile a partire dall'anno successivo a quello di avvio dell'attività (ad esempio nel 2016 per chi inizi l'attività nel 2015).

Se, nell'anno di avvio dell'attività, i dipendenti facessero richiesta di accesso alla QuIR, occorre erogarla con risorse proprie.

Non possono ricorrere al Finanziamento le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo di Tesoreria anche se, al 31 dicembre dell'anno precedente, abbiano una media occupazionale inferiore a 50.

Precludono la possibilità di accedere al Finanziamento le seguenti situazioni:

- procedure concorsuali;
- accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art.182-bis della Legge fallimentare;
- piano di risanamento attestato ex art.67, co.2, lett.d), Legge fallimentare;
- accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti di cui all'art.7, L. n.3/12.

L'insussistenza di tali situazioni, ai fini dell'accesso al Finanziamento, è attestata dal datore di lavoro, anche mediante produzione all'Intermediario della visura camerale e dell'ulteriore documentazione utile.

## Certificazione Inps

Le aziende devono richiedere all'Inps la certificazione per l'attivazione del Finanziamento, con il modulo di istanza "QuIR", disponibile nell'applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente".

Il percorso sul sito Inps è il seguente: servizi on line>per tipologia di utente>aziende, consulenti e professionisti>servizi per le aziende e consulenti>Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente. Entro 30 giorni l'Inps rilascia la certificazione con esito positivo per la matricola del datore di lavoro qualora sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

- numero di addetti inferiore a 50 unità nell'anno civile precedente, sulla base dell'Uniemens;
- insussistenza dell'obbligo di versamento del Tfr al Fondo di Tesoreria;

- assenza di provvedimenti di Cigs o cassa in deroga in prosecuzione della Cigs.

## Accesso al finanziamento

Con la certificazione Inps, l'azienda chiede il finanziamento stipulando con l'intermediario un contratto che deve prevedere la costituzione del privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro. Bisogna rivolgersi a un solo Intermediario anche per successive istanze per la QuIR, per tutte le posizioni dei lavoratori o solo una parte, purché per l'intera posizione individuale del lavoratore. L'intermediario comunica all'Inps la concessione del finanziamento e la sua decorrenza e l'Inps, sulla base dell'Uniemens e, entro 60 giorni dal primo giorno del mese successivo a quello di competenza della maturazione della QuIR, certifica all'intermediario la somma da finanziare (ad esempio entro il 30 settembre 2015, l'Inps comunica la misura della QuIR maturata in luglio, da erogare con le competenze di ottobre).

In assenza di denunce contributive, o se manchi la prevista valorizzazione dell'elemento <QUIR-FinMaturata>, il finanziamento è sospeso.

## Rimborso del finanziamento

Il rimborso del finanziamento deve avvenire entro il 30 ottobre 2018. Il rimborso anticipato è possibile in caso di risoluzione del rapporto di lavoro durante la vigenza del finanziamento: l'Inps, sulla base dell'Uniemens, comunica all'intermediario l'ammontare delle QuIR certificate suddivise per periodi di paga e l'intermediario ne chiede al datore di lavoro il rimborso, inclusi gli interessi maturati. In questi casi la liquidazione della QuIR maturata e non ancora finanziata per effetto del differimento del periodo di liquidazione rispetto a quello di maturazione, è effettuata dal datore di lavoro con le ultime tranches di finanziamento e, per la quota di QuIR maturata nel mese di cessazione del rapporto di lavoro, con risorse proprie (ad esempio, con risoluzione del rapporto di lavoro del 18 maggio 2016, il datore di lavoro eroga le quote di marzo e aprile 2016 con quanto finanziato e la quota di maggio con risorse proprie, esponendola nell'Emens nell'elemento <QUIRLiquidataBusta-Paga>, senza variare le denunce pregresse).

## Interruzione anticipata del finanziamento

L'uso in frode delle somme erogate per scopi diversi da quelli per cui è stato concesso determina l'interruzione del finanziamento e il rimborso immediato di quanto già fruito e dei relativi interessi. Costituiscono, inoltre, cause di interruzione anticipata del finanziamento:

- a) l'avvio della procedura di fallimento del datore di lavoro;
- b) l'avvio della procedura di concordato preventivo;
- c) l'avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa;
- d) l'avvio della procedura di amministrazione straordinaria;
- e) l'iscrizione, nel Registro delle imprese, di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- f) l'iscrizione, nel Registro delle imprese, di un piano di risanamento attestato;
- g) l'autorizzazione di interventi di integrazione salariale straordinaria e in deroga, se in prosecuzione dell'integrazione straordinaria stessa, ma solo per i lavoratori dell'unità produttiva interessata;
- h) la sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti.

Il verificarsi di tali ipotesi durante l'erogazione della QuIR causa l'interruzione del finanziamento dal periodo di paga successivo a quello d'insorgenza della condizione e per tutta la sua durata. Nei casi previsti ai punti a), b) c) e d), l'intermediario può richiedere l'intervento dell'apposito Fondo di garanzia per l'erogazione dei finanziamenti.

In tutti i casi di interruzione del finanziamento (casi da a ad h), la liquidazione della QuIR maturata e non ancora finanziata segue le regole di erogazione delle spettanze retributive tipiche della vicenda che ha prodotto l'interruzione del finanziamento e l'azienda deve trasmettere all'Inps specifiche denunce di variazione (UniEmens/Vig) per ognuno dei mesi in cui si siano formate le quote di QuIR

non finanziate (ad esempio, a seguito della sottoscrizione di un accordo di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti il 20 maggio 2015, l'intermediario deve interrompere il finanziamento dalla rata di giugno 2015 e il datore di lavoro deve erogare con risorse proprie le quote di QuIR maturate in marzo, aprile e maggio 2015, da erogarsi rispettivamente in giugno, luglio e agosto e variare le denunce contributive già trasmesse, valorizzando l'elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> in luogo di quello <QUIRFinMaturata> e l'elemento <QUIRLiquidataBustaPaga> delle denunce non ancora trasmesse).

Analogamente si procede in caso di cessione individuale di contratto o di variazione del datore di lavoro per effetto di operazioni straordinarie (fusione, cessione aziendale, etc.): il cedente deve erogare con risorse proprie le quote maturate e non ancora finanziate, valorizzando le denunce contributive in modo analogo a quanto sopra esposto e il piano di liquidazione della QuIR del lavoratore interessato proseguirà, con il datore di lavoro cessionario, sulla base delle modalità in uso presso il medesimo. Quindi se il cessionario eroghi la QuIR senza il ricorso al finanziamento, il piano di liquidazione prosegue dal mese successivo a quello della variazione/cessione; mentre se faccia ricorso al finanziamento, le quote di QuIR riprendono a maturare a partire dal predetto mese e ad essere erogate a partire dal terzo mese successivo a quello di maturazione.

Qualora, infine, l'azienda richieda l'estinzione anticipata del finanziamento, è tenuta a restituire all'intermediario l'importo complessivamente utilizzato.

## **Intervento del Fondo di garanzia per i finanziamenti**

Lo specifico Fondo di garanzia, istituito presso l'Inps a copertura del rischio di credito dei finanziamenti concessi, opera nei limiti delle risorse disponibili e fino al loro esaurimento, perciò in caso di inadempimento del Fondo gli intermediari possono escutere la garanzia di ultima istanza dello Stato. Il Fondo interviene in tutti i casi di inadempimento totale o parziale nonché in caso di insolvenza del datore di lavoro ed effettua un pagamento non superiore all'importo finanziato, nella misura comunicata dall'Inps con la certificazione mensile, maggiorato degli oneri finanziari in misura non superiore al tasso di rivalutazione del Tfr, periodicamente aggiornato dall'Inps e comunicato agli intermediari aderenti. Il Fondo non copre gli oneri fiscali o notarili.

L'intermediario, per chiedere l'intervento del Fondo, deve presentare domanda telematica entro scadenze variabili in relazione alla causa determinante la richiesta, con la prescritta documentazione. La domanda al Fondo per i finanziamenti, da restituire entro il 30 ottobre 2018, a pena di decadenza, deve essere presentata entro il 31 marzo 2019.

L'Inps paga quanto dovuto entro 60 giorni dalla ricezione della domanda completa della documentazione.

Qualora, nel corso del finanziamento o all'atto della domanda, emerga che il finanziamento sia stato concesso in base a dati, notizie, fatti, dichiarazioni mendaci o reticenti noti come tali all'intermediario, la garanzia del Fondo è inefficace.

L'intermediario deve rilasciare quietanza del pagamento ricevuto dal Fondo e l'Inps è surrogato di diritto all'intermediario nel privilegio speciale sui beni mobili del datore di lavoro e può utilizzare l'avviso di addebito con titolo esecutivo.

Sulle somme pagate dal Fondo il datore di lavoro inadempiente deve corrispondere le sanzioni civili nella misura del Tur maggiorato di 5,5 punti, anche in forma rateale alle condizioni e con le modalità previste per i crediti contributivi.

## **Riferimenti normativi**

Legge n.190/2014

INPS, circolare n.82/15

## I presupposti per la legittima cedibilità del ramo d'azienda

**C**on la recentissima Sentenza n.7144 del 9 aprile 2015, la Corte di Cassazione torna sulla controversa questione dei requisiti per la legittimità ex art.2112 cod. civ. del trasferimento di soltanto una parte dell'azienda, il c.d. ramo: affinché i rapporti di lavoro siano ceduti all'acquirente, senza la necessità del consenso degli interessati, è necessario che sussista l'autonomia funzionale del ramo ceduto, da verificarsi sia con la conservazione dopo il trasferimento dell'identità dello stesso, sia con il permanere dei legami funzionali che rendono i dipendenti ceduti interagenti tra loro e capaci di consentire la prosecuzione dell'attività.

### Introduzione

L'identificazione del ramo d'azienda, ai fini della sua cedibilità, è tema estremamente attuale nelle dinamiche giuslavoristiche: l'art.2112 cod.civ., infatti, riconosce la possibilità di trasferire all'acquirente i lavoratori adibiti al ramo ceduto senza il loro consenso, in deroga rispetto a quanto previsto dall'art.1406 del cod.civ.. Se, a partire dagli anni 80, tale aspetto è servito al progressivo decentramento produttivo del sistema economico italiano, volto alla riduzione e alla concentrazione delle attività di impresa sul core business, con la recente crisi il trasferimento di ramo d'azienda è spesso diventato un "surrogato" di procedure di riduzione numerica dell'organico.

Il trasferimento d'azienda, rispetto ai licenziamenti collettivi, si caratterizza infatti da una procedura molto più semplice e rapida, finalizzata, a livello sindacale, a esigenze informative e consultive e senza la necessità di addivenire ad accordi collettivi gestionali. Basti pensare ai criteri di scelta: in assenza di accordo collettivo, i lavoratori da licenziare sono determinati con l'applicazione dei criteri legali previsti dall'art.5 della L. n.223/91, e cioè i carichi di famiglia, anzianità ed esigenze tecnico produttive e organizzative, in concorso tra loro: tali criteri spesso si dimostrano contrari alle esigenze operative delle aziende, in quanto privilegiano la conservazione del posto di lavoro dei dipendenti in linea teorica meno flessibili e più costosi.

E proprio la semplicità e la rapidità con cui le aziende possono riorganizzarsi sono fattori strategici fondamentali nella competizione del mercato globale.

L'ordinamento interno deve trovare un punto di equilibrio tra i due strumenti, tenuto conto della disciplina comunitaria sulla materia, per evitare che il trasferimento d'azienda sia una forma semplificata di riduzione del personale e non l'effetto della libertà imprenditoriale, costituzionalmente garantita dall'art. 41 Cost., di poter cedere segmenti della propria attività.

L'evoluzione normativa sulla materia riflette tali dinamiche.

A seguito dell'emanazione delle direttive dell'Unione Europea 77/187/CEE, modificata dalla direttiva 98/50/CE, e di quella attualmente in vigore, la Direttiva 2001/23, il legislatore italiano ha regolamentato la materia del trasferimento del ramo d'azienda, tracciandone i confini, mediante una modifica dell'art.2112 cod.civ. mediante il D.Lgs. n.18/01, come un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata.

Successivamente, con le modifiche introdotte dall'art.32 del D.Lgs. n.276/03 all'art.2112 cod.civ., è stata prevista la possibilità di identificare il ramo da cedere "al momento del trasferimento". Chiaro l'intento di agevolare processi di esternalizzazione: risulterebbe infatti cedibile, dal tenore letterale della norma, una struttura organizzativa radicalmente nuova, creata attingendo personale, strumenti di lavoro ed eventualmente immobili dalla struttura organica dell'azienda, fermo restando la capacità del ramo creato di realizzare un determinato ciclo produttivo, così da poter essere qualificata come un'articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata.

## Il requisito dell'autonomia nella recente pronuncia della Cassazione

La recente Sentenza n.7144 della Corte di Cassazione affronta l'interessante caso di una società del settore farmaceutico che aveva ceduto, qualificandolo come ramo, un servizio di informazione medico scientifica di alcuni prodotti e alcuni dei dipendenti assegnati a tale attività.

Durante la fase di merito, la Corte di Appello di Roma, con la sentenza del 29 novembre 2012, aveva ritenuto che l'entità ceduta non poteva qualificarsi come ramo, in quanto non era stata conservata in alcun modo l'identità dopo il trasferimento e non risultava sussistente il requisito del legame funzionale tra i dipendenti ceduti, essenziale per la prosecuzione dell'attività.

Dai fatti di causa era infatti emerso non solo che il 20% degli informatori scientifici, adibiti all'attività interessata dal trasferimento, erano rimasti alle dipendenze del cedente, ma anche che non erano stati trasferiti i ruoli direttivi e metà dei quadri intermedi. Inoltre, una volta effettuato il trasferimento, i lavoratori trasferiti erano stati suddivisi dalla cessionaria su tre linee distinte di farmaci, profondamente diversi da quelli commercializzati dalla cedente così da non consentire l'utilizzo del bagaglio professionale e delle competenze scientifiche acquisiti dai lavoratori ceduti nel precedente rapporto. L'autonomia della capacità produttiva non era poi supportata dagli strumenti di lavoro e dai mezzi materiali ceduti, pochi, modesti e marginali rispetto all'oggetto dell'attività, prevalentemente di servizi per lo più esterni.

La cessione operata aveva di fatto "azzoppato il vertice gerarchico", con la conseguenza che la rete di informatori era stata privata del "legante organizzativo" che ne consentiva il funzionamento.

Contro tale ricostruzione, la società cedente ha presentato ricorso in Cassazione.

Il ricorso della società cedente si articola in quattro motivi. Dopo aver rilevato l'infondatezza dei primi due motivi, di carattere procedurale, la Corte di Cassazione affronta la questione sostanziale decisiva, e cioè se l'identità e l'autonomia del ramo si configurino *"solo in caso di corrispondente cessione dei farmaci trattati e dell'intero gruppo di dipendenti come componeva il ramo d'azienda prima del suo trasferimento"*.

Innanzitutto la Suprema Corte evidenzia che la nozione di ramo d'azienda, da intendersi come *"articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata"*, tralasciando le questioni della preesistenza del ramo, di cui accenneremo nel proseguo del presente commento, è "coerente" con la disciplina comunitaria, in base alla quale si considera trasferimento *"quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come un insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria"*.

Pertanto, è stata considerata corretta la valutazione operata dalla Corte di Appello, che ha considerato come un prerequisito indispensabile l'autonomia del ramo nei termini sopra precisati, al fine di *"configurare una efficace cessione del contratto di lavoro senza il consenso del lavoratore"*.

## Evoluzione e recenti orientamenti della Corte di Cassazione sull'autonomia del ramo

Nell'interpretazione della nozione di articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, il concetto di "piccola azienda", estremamente restrittivo, nella quale trovavano necessariamente spazio attrezzature, macchinari e lavoratori (Cass. 17.10.2005 n. 20012; Cass. 25.10.2002 n.15105; Cass. 23.10.2002 n.14961), è stato superato dalla possibilità di configurare il ramo nel caso di un gruppo di lavoratori stabilmente coordinati e organizzati tra loro, con una capacità legata a un particolare *know how* (Cass. 17.6.2005 n.13068). Oltre alla capacità tecnica produttiva, è stata considerata anche la conformazione del ramo, l'aspetto organizzativo, che consenta di far interagire le prestazioni di lavoro dei dipendenti trasferiti al fine del risultato produttivo. È bene precisare che l'autonomia funzionale riguarda esclusivamente la necessaria capacità di realizzare un bene o un servizio, non alla necessità che non debba avere alcun collegamento funzionale con altri segmenti dell'azienda, anche perché il ramo generalmente viene integrato in nuovo contesto imprenditoriale.

## La preesistenza del ramo nell'evoluzione giurisprudenziale interna e comunitaria

L'ulteriore questione che caratterizza il contenzioso in materia di trasferimento di ramo d'azienda è rappresentata dalla possibilità di individuare il ramo al momento della cessione, come sembrerebbe suggerire il dato letterale dell'art.2112 cod.civ., dopo la riforma apportata dall'art.32 del D.Lgs. n.276/03, in contrasto con una lettura orientata dalla disciplina comunitaria, che sembra viceversa richiedere la preesistenza del ramo.

Nella Sentenza n.21711/2012, la suprema corte aveva affrontato una causa riguardante la legittimità della cessione di un ramo d'azienda, ritenuto dal ricorrente come un insieme eterogeneo di lavoratori, con la necessità, quindi, di veder applicato l'art.1406 cod.civ. e il relativo necessario consenso del lavoratore ceduto per il perfezionamento della cessione.

Nelle motivazioni della sentenza la prima considerazione è che il ramo di azienda oggetto del trasferimento deve essere un'entità economica, anche come parte di azienda, con una propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati per l'esecuzione di un'attività economica (si veda particolare, la Direttiva Europea, n.2001/23, art.1 lett. b). nella giurisprudenza comunitaria, pur in assenza di un diretto rimando al concetto di preesistenza, la corte di giustizia europea ritiene che il concetto di conservazione richieda che il complesso aziendale trasferito rimanga immutato, e quindi, per rimanere immutato, deve preesistere alla data del trasferimento.

Procedendo con un'inferenza non del tutto univoca, la cassazione ritiene quindi necessario leggere il testo dell'art.2112 cod.civ., così come modificato dall'art.32 del D.Lgs. n.276/03, in modo conforme alla normativa europea: se deve conservare l'identità, significa che l'entità economica deve preesistere al momento del trasferimento, non "potendosi conservare quello che non c'è" (cass.13 ottobre 2009, n.21697).

Pertanto, si arriva alla conclusione che non è consentito attribuire esclusivamente alle parti la possibilità di individuare a quali cessioni possa essere applicata la garanzia di cui all'art.2112 cod.civ.. Tornando un attimo indietro all'autonomia funzionale, è chiaro che la preesistenza ne diviene una chiave di lettura necessaria e particolarmente rigorosa, tenuto conto che la qualificazione come ramo di entità labour intensive al momento del trasferimento potrebbe infatti rappresentare una semplice espulsione di lavoratori mediante la loro cessione.

Anche in questo passaggio, sono utili i principi affermati dalla giurisprudenza comunitaria, dove la corte di giustizia europea ha utilizzato come parametri, da considerarsi in modo complessivo, il tipo di impresa o di stabilimento, la cessione di beni materiali, edifici e strumenti di lavoro, il valore dei beni immateriali e il *know how* dell'azienda.

Nel caso in cui non venga ravvisata la preesistenza, la giurisprudenza tende infatti a negare l'autonomia funzionale: nel caso della sentenza in commento, le funzioni di *reception*, guardiania, fattorinaggio nei giudizi di merito erano state considerate come accorpate in un'entità economica potenzialmente idonea a divenire autonoma, situazione considerata non sufficiente alla qualificazione come ramo ex art.2112 cod.civ..

A livello comunitario, la corte di giustizia europea, nella causa *amatori vs Telecom* (c-458/12), ha recentemente affrontato l'interpretazione dell'art.2112 cod.civ. e la valutazione di sua compatibilità con le norme comunitarie.

La questione riguarda Telecom Italia che, dopo aver operato una riorganizzazione interna nel febbraio 2010, procedeva a trasferire un ramo creato a una propria controllata. I lavoratori coinvolti, ritenendo che non si fosse materializzato un ramo legittimamente trasferibile, hanno presentato ricorso al Giudice di Trento che, investito della questione, ha sospeso il procedimento e ha presentato una serie di questioni pregiudiziali.

In particolare è stato chiesto se *"la disciplina dell'unione europea osti ad una norma interna, quale quella dettata dall'art.2112, co.5 cod.civ., che consenta la successione del cessionario nei rapporti di lavoro del cedente, senza necessità del consenso dei lavoratori ceduti, anche qualora la parte di azienda oggetto del trasferimento non costituisca un'entità economica funzionalmente autonoma già preesistente dal trasferimento"*.

Nel rispondere alle questioni presentate, in primo luogo la corte di giustizia richiama la propria

consolidata giurisprudenza in base al quale il criterio decisivo è rappresentato dalla conservazione della propria identità dopo essere stata rilevata dal nuovo datore di lavoro. Inoltre, il ramo ceduto deve essere organizzato in modo stabile, e, pertanto, la relativa attività non può essere limitata all'esecuzione di una singola opera. Inoltre, al punto 32, si ribadisce la necessità che l'entità economica organizzata sia preesistente al momento del trasferimento.

Se le precedenti osservazioni non si discostano da quanto noto, al punto 35 la Corte di Giustizia ha introdotto un principio nuovo: la mancata preesistenza ha come conseguenza il fatto che tale trasferimento non rientra nell'ambito di applicazione della Direttiva 2001/23.

Infatti, continua la corte, *"la direttiva sopra citata non deve essere letta nel senso che vieti ad uno stato membro di prevedere un siffatto mantenimento dei diritti dei lavoratori nella situazione evocata..."*. In più, viene sottolineato che *"la semplice mancanza di autonomia funzionale dell'entità trasferita non può, di per sé, costituire un ostacolo a che uno stato membro garantisca nel proprio ordinamento interno il mantenimento dei diritti dei lavoratori dopo il cambiamento dell'imprenditore"*.

La normativa italiana viene quindi considerata di miglior favore e, pertanto, sembrerebbe confermata la possibilità di individuare il ramo al momento della cessione, prevista dal co.5 dell'art.2112 cod.civ, senza che possa essere disinnescata da un'interpretazione orientata alla normativa europea, da parte della giurisprudenza interna.

Il concetto di miglior favore, a dire il vero, sembra affermato in modo apodittico, quando, nella realtà, l'applicazione della prosecuzione del rapporto presso un nuovo datore di lavoro, spesso con minori garanzie di stabilità del rapporto, disposta senza il consenso del lavoratore potrebbe essere considerata peggiorativa, in quanto se non c'è ramo d'azienda, i contratti potrebbero essere trasferiti, comunque nel mantenimento dei diritti acquisiti, solo con l'art.1406 cod.civ, con una situazione giuridica sicuramente più favorevole rispetto all'applicazione dell'art.2112 cod.civ. Rimane, quindi, ancora incerta la lettura che sarà data dalla giurisprudenza interna alla pronuncia della: sicuramente i dubbi interpretativi sulla individuazione del ramo al momento del trasferimento determinano una maggior attenzione nella verifica dell'autonomia produttiva e funzionale dello stesso, come dimostra la sentenza commentata e quel filone giurisprudenziale, altrettanto recente, che riguarda le esternalizzazioni telecom (si veda da ultimo cass. civ. sez. lavoro, sent., 18-03-2015, n.5425), considerati rami non autonomi, con la conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro con il cedente, poiché *"l'attività asseritamente oggetto della cessione a telecom continuava ad essere svolta sia dal personale della cedente sia da quello della cessionaria"*, ovvero *"i beni materiali trasferiti (computer, scrivanie, armadi) sono stati di consistenza esigua rispetto all'asserita importanza della struttura"* e che addirittura i computer erano rimasti in proprietà della Telecom che non aveva neppure trasferito un *software* essenziale per lo svolgimento dell'attività del preteso "ramo" ceduto" (Cass. civ. sez. lavoro, sent. n.4672 del 9 marzo 2015).

## Riferimenti normativi

Cass. n.7144 del 9 aprile 2015

Art. 2112 cod.civ.

## Somministrazione transnazionale di lavoro - Attività di vigilanza

**I**nteressante chiarimento del Ministero del Lavoro sull'utilizzo di lavoratori con contratti di somministrazione con agenzie rumene

La Direzione Generale delle attività ispettive del Ministero del Lavoro, intervenendo nel dibattito sorto a seguito di campagne stampa che pubblicizzavano contratti di somministrazione con agenzie di Paesi neocomunitari a costi del lavoro notevolmente inferiori rispetto a quelli praticati dalle agenzie italiane (assenza di 13<sup>a</sup>, 14<sup>a</sup> e Tfr), ha emanato la Circolare n.14/15, nella quale ha ribadito la disciplina normativa in tema di somministrazione transazionale di lavoro.

È utile ricordare che l'agenzia straniera comunitaria può operare in Italia solo se dimostra di essere in possesso di provvedimento autorizzativo, rilasciato dallo Stato membro, equivalente a quello richiesto dalla legislazione italiana. La circolare, esortando nel contempo gli uffici territoriali del ministero (le DTL) a prestare la massima attenzione al fenomeno, anche avviando specifiche campagne informative, sottolinea come gli annunci pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transazionale e, pertanto, il ricorso a tali servizi potrebbe dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio per le imprese utilizzatrici. È noto, infatti, che non sia possibile utilizzare manodopera straniera senza il rispetto delle tutele lavoristiche previste dalla legge del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa e, quindi, in primo luogo della parità di trattamento retributivo e normativo. In particolare la Direzione dell'attività ispettiva ricorda che laddove l'attività lavorativa sia svolta in Italia, quest'ultima risulta disciplinata dalle disposizioni di legge, dalle indicazioni amministrative e dalle clausole della contrattazione collettiva italiane, con riferimento a:

- periodi massimi di lavoro e minimi di riposo;
- durata minima delle ferie annuali retribuite;
- tariffe minime salariali, comprese le tariffe maggiorate per lavoro straordinario;
- salute, sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- non discriminazione tra uomo e donna;
- condizioni di cessione temporanea di lavoratori da parte delle agenzie di somministrazione.

In sostanza viene ribadito come le agenzie con sede in altro Stato membro debbano rispettare la disciplina dettata per le agenzie italiane, con particolare attenzione quindi al trattamento economico.

In merito alla documentazione utile alla verifica del rispetto delle condizioni di lavoro nonché alla regolarità del rapporto tra impresa utilizzatrice e lavoratore oggetto di somministrazione transazionale l'estensore della circolare ricorda che debbono essere tenuti a disposizione:

- il contratto di somministrazione di lavoro e l'autorizzazione del Paese di origine;
- i documenti di riconoscimento e gli eventuali contratti individuali di lavoro del personale somministrato;
- il modello A1 dei lavoratori interessati;
- i prospetti paga già elaborati ovvero la documentazione probante il pagamento della retribuzione, il relativo importo e la tracciatura dell'orario di lavoro;
- la documentazione in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- eventuale altra documentazione utile alla verifica del rapporto di lavoro.

### Riferimenti normativi

Ministero del lavoro, Circolare n.14/015

## Convenzione Inps Confindustria per la misurazione della rappresentatività

**C**on la firma della Convenzione, il 16 Marzo 2015, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, si è data attuazione ai contenuti previsti nel T.U. sulla rappresentatività e alla procedura per la sua misurazione

Il T.U. per la "Rappresentanza" siglato il 10 Gennaio 2014 da Confindustria- Cgil, Cisl e Uil già firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo d'intesa del 31 maggio 2013, ribadisce, se ancora ce ne fosse stato bisogno, che ai fini della contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono i dati associativi (deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori) e i dati elettorali ottenuti (voti espressi) in occasione delle elezioni delle rappresentanze sindacali unitarie (R.S.U.).

E' demandato al datore di lavoro il compito di effettuare la rilevazione del numero delle deleghe dei dipendenti iscritti alle organizzazioni sindacali di categoria aderenti alle Confederazioni firmatarie dei già citati Accordi.

Viene, inoltre, confermato che Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, tramite apposita convenzione, definiranno con l'INPS l'introduzione nelle dichiarazioni mensili Uniemens di una apposita sezione per la rilevazione annuale del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione del Ccnl.

Già il T.U. del 10 gennaio 2014, prevede che ciascun datore di lavoro, attraverso il modulo Uniemens, indichi nell'apposita sezione, il codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato e il numero delle deleghe ricevute per ogni singola organizzazione sindacale di categoria con relativo codice identificativo nonché la forma di rappresentanza presente nelle unità produttive con più di quindici dipendenti.

In forza della specifica emananda convenzione, l'Inps elaborerà annualmente i dati raccolti e, per ciascun contratto collettivo nazionale di lavoro, aggregherà il dato relativo alle deleghe raccolte da ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativamente al periodo gennaio - dicembre di ogni anno.

Il numero degli iscritti, ai fini delle rilevazioni della rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria su base nazionale, sarà determinato dividendo il numero complessivo delle rilevazioni mensili, effettuate in virtù delle deleghe, per dodici.

Per l'anno 2014 si rileveranno le deleghe relative al secondo semestre.

Il T.U. prevede anche che:

- I dati raccolti dall'INPS siano poi trasmessi al Cnel che li pondererà con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle Rappresentanze Sindacali Unitarie da rinnovare ogni tre anni.
- I dati degli iscritti rilevati dall'Inps in relazione alle unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti R.S.A. ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale siano trasmessi, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di rilevazione, al Cnel.
- Il Cnel provveda a sommare ai voti conseguiti da ciascuna organizzazione sindacale di categoria, il numero degli iscritti risultanti nelle unità produttive con più di 15 dipendenti ove siano presenti R.S.A. ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale.
- Entro il mese di aprile il Cnel provveda alla ponderazione del dato elettorale con il dato associativo - con riferimento ad ogni singolo Ccnl determinando la media semplice fra la percentuale degli iscritti (sulla totalità degli iscritti) e la percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle R.S.U. sul totale dei votanti, quindi, con un peso del 50% per ciascuno dei due dati.
- Effettuata la ponderazione, il Cnel comunichi alle parti stipulanti il presente accordo il dato di

rappresentanza di ciascuna organizzazione sindacale di categoria relativo ai singoli contratti collettivi nazionali di lavoro.

I dati sulla rappresentanza saranno determinati e comunicati dal Cnel entro il mese di maggio dell'anno successivo a quello della rilevazione e, per l'anno 2015, saranno utili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5%:

- a) per la verifica della maggioranza del 50% + 1, per tutti i rinnovi contrattuali che saranno sottoscritti dopo la comunicazione effettuata dal Cnel;
- b) ai fini della misurazione delle maggioranze relative alle piattaforme di rinnovo per i contratti che scadono dal novembre 2015.

Successivamente e di regola, i dati comunicati dal Cnel saranno validamente utilizzabili, oltre che per il raggiungimento della soglia del 5% anche per la determinazione della maggioranza del 50% + 1:

- a) ai fini della sottoscrizione dei Ccnl, in base all'ultimo dato disponibile;
- b) ai fini della presentazione delle piattaforme, in base al dato disponibile sei mesi prima della scadenza del contratto.

Ancora il T.U. sancisce che Il contratto collettivo nazionale di lavoro ha la funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore ovunque impiegati nel territorio nazionale e che sono ammesse alla contrattazione collettiva nazionale le Federazioni delle Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011 e del Protocollo del 31 maggio 2013, che abbiano, nell'ambito di applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, una rappresentatività non inferiore al 5%, considerando a tale fine la media fra il dato associativo (percentuale delle iscrizioni certificate) e il dato elettorale (percentuale voti ottenuti su voti espressi) come risultante dalla ponderazione effettuata dal Cnel.

I contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti formalmente dalle Organizzazioni Sindacali che rappresentino almeno il 50% +1 della rappresentanza saranno efficaci ed esigibili.

## **La convenzione tra Inps e Confindustria – Cgil, Cisl e Uil del 16 marzo 2015.**

A seguito di "determinazione Inps n. 5" del 13 Marzo 2015, considerato che il tema della rappresentanza e rappresentatività sindacale e il monitoraggio della contrattazione collettiva nel settore privato costituiscono elementi fondamentali per la regolamentazione e l'attuazione di gran parte della disciplina in materia lavoristica e previdenziale, con la firma della Convenzione, il 16 Marzo 2015, tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Confindustria e Cgil, Cisl e Uil, si è data attuazione ai contenuti previsti nel T.U. sulla rappresentatività.

In particolare oggetto della "Convenzione" è l'affidamento all'Inps del servizio di raccolta, elaborazione e comunicazione del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione dei Ccnl riferibili all'area di rappresentanza di Confindustria, così come individuati in apposita sezione del sito Inps.

L'Inps attribuirà uno specifico codice identificativo a tutte le organizzazioni sindacali di categoria interessate a partecipare alla rilevazione della propria rappresentanza per gli effetti della stipula dei contratti collettivi nazionali di lavoro e ne darà tempestiva informativa a tutte le parti interessate. L'Inps provvederà, poi, a raccogliere dalle aziende per le quali trova applicazione il T.U. sulla rappresentanza del 10 gennaio 2014 le informazioni relative al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato ed alle Federazioni sindacali (tutte) cui aderiscono i lavoratori e trasmetterà i dati elaborati al Cnel, entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di rilevazione.

I dati anonimi e aggregati ricevuti dall'Inps e utili ai fini della comunicazione al Cnel per la determinazione delle quote di rappresentanza, saranno conservati fino e non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza, in ottemperanza alle disposizioni in materia di misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n.196/03 e ss.mm. ii.

La citata convenzione, siglata il 16 marzo 2015, avrà validità triennale dalla data di sottoscrizione. La richiesta di rinnovo a cura di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil dovrà pervenire all'Inps almeno tre

mesi prima della scadenza.

I contenuti in dettaglio della "Convenzione" trovano, ora, puntuale descrizione, per la loro pratica applicazione, nella Circolare Inps, n.76/15.

Al fine di consentire che le informazioni sulla rappresentanza sindacale siano comunicate dalle aziende per le quali trova applicazione il citato Testo Unico del 10 gennaio 2014 secondo quanto previsto nella Convenzione del 16 Marzo 2015, l'Istituto ha realizzato un'apposita applicazione disponibile sul Cassetto Previdenziale Aziendale mediante la quale le stesse imprese potranno preventivamente registrarsi.

In particolare, le imprese, o gli intermediari autorizzati, mediante la nuova funzionalità denominata "Rappresentanza Sindacale", accessibile all'interno del Cassetto Previdenziale Azienda/Gestione Istanze online, trasmettono un'apposita comunicazione telematica finalizzata al rilascio di un codice di autorizzazione per la trasmissione mensile dei dati di rappresentanza mediante la denuncia contributiva Uniemens.

Una volta selezionata l'applicazione Rasi (Censimento - Rappresentanza Sindacale), l'utente inserirà una delle matricole associate al codice fiscale dell'azienda, digitando il pulsante di conferma. L'applicazione mostrerà una finestra di dialogo contenente l'elenco delle matricole associate al codice fiscale dell'azienda. Seguirà la visualizzazione di un'apposita schermata mediante la quale l'azienda, cliccando sull'apposito bottone "OK", confermerà l'iscrizione al censimento rappresentanza sindacale Confindustria.

L'Istituto, effettuati con esito positivo i controlli automatizzati, attribuirà alla/alle matricole interessate/e del soggetto giuridico azienda il codice di autorizzazione "OR", che, nel contraddistinguere la particolarità di carattere statistico dell'informazione raccolta sulla base delle previsioni di cui alla convenzione, assume il significato di "azienda che conferisce i dati relativi alla rappresentanza delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria - industria".

In particolare, nella sezione <DenunciaAziendale> è stato istituito un apposito elemento denominato <RappresentanzaSindacale>, che a sua volta si compone dell'elemento <ContrattoRS>, volto ad accogliere le informazioni utili per la rilevazione del numero delle deleghe sindacali relative a ciascun ambito di applicazione del Ccnl a favore delle organizzazioni sindacali di categoria secondo quanto previsto dal T.U. sulla rappresentanza sottoscritto da Confindustria - Cgil, Cisl e Uil in data 10/01/2014.

Si riepilogano di seguito le modalità di compilazione dei sottoelementi di cui si compone l'elemento <ContrattoRS>:

- <AnnoMeseRS>: va indicato, nel formato "aaaa-mm", il periodo di riferimento delle informazioni relative al contratto e alle deleghe sindacali;
- <CodContrattoRS>: va indicato il codice del contratto attribuito dall'Inps (cfr. all. 1);
- <CodFederazSindRS>: va valorizzato il codice assegnato dall'Istituto alle organizzazioni sindacali di categoria a cui i dipendenti aderiscono (cfr. all. n. 2);
- <NumIscrittiRS>: va indicato il numero delle deleghe (in essere nel mese di competenza) dei dipendenti iscritti all'organizzazione sindacale riportato nell'elemento <CodFederazSindRS> - relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS> - nelle unità produttive aziendali;
- <NumIscrittiRSA>: va valorizzato il numero delle deleghe (in essere nel mese di competenza) dei dipendenti iscritti all'organizzazione sindacale indicata nell'elemento <CodFederazSindRS> - relative al periodo indicato in <AnnoMeseRS> e al <CodContrattoRS> - nelle unità produttive che superino i quindici dipendenti e in cui siano presenti RSA ovvero non sia presente alcuna forma di rappresentanza sindacale. Si precisa che il numero indicato nell'elemento <NumIscrittiRSA> è un di cui di <NumIscrittiRS> e che l'elemento va valorizzato solo ove ricorra la casistica indicata.

Ulteriori istruzioni di dettaglio sono contenute nel documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili Uniemens e nel relativo allegato tecnico disponibili sul sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

I datori di lavoro potranno fornire i predetti elementi già con la denuncia Uniemens relativa al periodo di competenza aprile 2015, tuttavia, in fase di avvio, con tale denuncia saranno accettati anche i dati informativi sulla rappresentanza sindacale, già disponibili, aventi competenza 1° gennaio – 31 marzo 2015. Qualora l'azienda non riuscisse a rispettare i termini previsti, o avesse necessità di integrare e/o sostituire i dati già trasmessi, potrà fornirli nell'ambito delle dichiarazioni contributive relative alle mensilità immediatamente successive.

**Riferimenti normativi**

T.U. per la "Rappresentanza" siglato il 10 Gennaio 2014

Accordo 16 Marzo 2015

## TFR: coefficiente di marzo 2015

**S** econdo quanto comunicato dall'Istat, l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati a marzo 2015 è risultato pari a 107,0: a marzo 2015 la percentuale utile per la rivalutazione del Tfr maturato al 31 dicembre 2014 è risultata pari a 0,375000.

| Decorrenza           | Periodo                  | Indice ISTAT | Aumento rispetto al 2014 | Tasso mensile | 75% Differenza 2014 | Rivalutazione |
|----------------------|--------------------------|--------------|--------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| <b>Gennaio 2015</b>  | 15 gennaio – 14 febbraio | 106,5        | 0                        | 0,125         | 0                   | 0,125000      |
| <b>Febbraio 2015</b> | 15 febbraio – 14 marzo   | 106,8        | 0                        | 0,250         | 0                   | 0,250000      |
| <b>Marzo 2015</b>    | 15 marzo – 14 aprile     | 107,0        | 0                        | 0,375         | 0                   | 0,375000      |

## Equo canone di marzo 2015

**L'** inflazione del mese di marzo 2015 è stata pari a - 0,2%. Ai fini dell'equo canone, pertanto, la variazione è pari a - 0,150% (meno zero virgola centocinquanta).

Sul sito internet dell'ISTAT è stato pubblicato che:

- la variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 2015 rispetto a marzo 2014 è risultata pari a - 0,2% (meno zero virgola due). Variazione utile per le abitazioni e per i locali diversi dalle abitazioni con contratti ai sensi della Legge n.118/85: il 75% risulta pari a -0,150%;
- la variazione percentuale dell'indice del mese di marzo 2015 rispetto a marzo 2013 risulta pari a 0,1% (zero virgola uno). Le variazioni percentuali annuali e biennali sono state prelevate dal sito Internet dell'ISTAT.

## Il nuovo meccanismo dello *split payment*

Nel corso del 2015 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due circolari a chiarimento della nuova disciplina dello *split payment* introdotta dalla legge di stabilità per il 2015: la numero 1/E dello scorso 9 febbraio e la numero 15/E dello scorso 13 aprile.

Con il primo intervento l'Ufficio si è concentrato in particolare sulla definizione dell'ambito soggettivo di applicazione del nuovo meccanismo. Nella Circolare n.15/E/15, invece, sono stati chiariti gli adempimenti da espletarsi da parte dei soggetti coinvolti nell'applicazione dello *split*.

Si ricorda che la scissione dei pagamenti (ex art.17-ter d.P.R. n.633/72) si applica alle operazioni effettuate, nel territorio dello Stato, nei confronti delle P.A. per le quali il corrispettivo è stato pagato a decorrere dal 1 gennaio 2015, a condizione che non vi sia stata fatturazione antecedentemente a questa data.

Per quanto concerne la definizione dell'ambito soggettivo di applicazione della norma, il meccanismo della scissione dei pagamenti riguarda tutti gli acquisti effettuati dalle P.A., indipendentemente dal fatto che questi siano effettuati nell'ambito della sfera istituzionale o di quella commerciale.

La natura pubblica è requisito imprescindibile per l'applicazione dell'articolo 17-ter, di modo che gli enti previdenziali privati o privatizzati non vi rientrano, così come avviene per le aziende speciali e per gli enti pubblici economici.

Fra i soggetti esclusi vanno menzionati gli ordini professionali, gli enti ed istituti di ricerca, le Agenzie fiscali e l'Inail.

Nei casi dubbi si raccomanda di consultare l'IPA, ossia l'Indice delle Pubbliche Amministrazioni, e laddove necessario presentare una specifica istanza di interpello all'Agenzia.

Con riferimento agli adempimenti, la Circolare n.15/E si concentra sugli obblighi di registrazione della fattura emessa dal fornitore in regime di scissione contabile e sulle modalità di regolarizzazione della stessa.

Per tali operazioni, l'imposta è addebitata dal fornitore mediante emissione di una fattura recante l'indicazione "scissione dei pagamenti", ma è versata dall'ente pubblico. In altre parole, il fornitore, ancorché soggetto debitore dell'Iva, non deve computare nella liquidazione di periodo l'imposta a debito indicata in fattura; tuttavia, la circolare in commento chiarisce che egli è tenuto a registrare in modo distinto la fattura emessa, riportando l'aliquota applicata e l'ammontare dell'Iva addebitata.

Quando si rende necessaria l'emissione di una nota di variazione in aumento, il fornitore applica sempre il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Quando, invece, la nota di variazione è in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura soggetta allo *split payment*, l'imposta ivi indicata non può essere in ogni caso detratta dal fornitore.

Diversamente, quando la nota di variazione in diminuzione si riferisce ad una fattura emessa prima dell'entrata in vigore dello *split payment*, valgono le regole ordinarie con facoltà, però, di applicare la disciplina dello *split payment*.

Infine, si ricorda la non applicazione delle sanzioni per le violazioni che sono state commesse fino al 13 aprile.

### Riferimenti normativi

Circolare n.15/E/15

Circolare n.1/E/15

## E-commerce senza fattura

Dal 1 gennaio 2015 le prestazioni di commercio elettronico "diretto" (cd. "servizi di e-commerce") rese a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa (cd. "B2C") non sono soggette all'obbligo di fatturazione a meno che l'emissione della fattura non sia espressamente richiesta dal cliente al momento dell'effettuazione dell'operazione.

È quanto previsto dall'art.1 del D.Lgs. n.42/15 pubblicato in G.U. n.90 del 18 aprile 2015, in recepimento delle disposizioni, decorrenti dal 1° gennaio 2015, contenute nell'art.5 della Direttiva n.2008/8/CE. In particolare, tale norma modifica l'art.22 del d.P.R. n.633/72 aggiungendo in calce al co.1 il numero 6-ter.

La norma capovolge quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate in occasione della risposta all'interrogazione parlamentare n.5-03615 del 24 settembre 2014. Nell'occasione, infatti, l'Ufficio aveva ribadito che le operazioni di commercio elettronico "diretto", ove territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia, erano soggette all'obbligo di fatturazione, nei termini di cui all'art.6, co.3, del d.P.R. n.633/72, ossia avuto riguardo al momento del pagamento del corrispettivo.

Diversamente, la nuova disposizione è in linea con l'indirizzo della Commissione europea che, nella Relazione della Commissione al Consiglio relativa all'art.6 della Direttiva n.2008/8/CE, ha raccomandato agli Stati membri di esonerare dall'obbligo di emissione della fattura le prestazioni di servizi relative al commercio elettronico diretto rientranti nell'ambito di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop).

La Relazione in esame, di cui al documento COM (2014) 380 del 26 giugno 2014, è stata predisposta in conformità appunto all'art.6 della Direttiva n.2008/8/CE, in base al quale, *"entro il 31 dicembre 2014 la Commissione presenta una relazione in cui indica se sia possibile applicare efficacemente la norma stabilita all'art.5 relativa alla prestazione di servizi di telecomunicazione e di teleradiodiffusione e di servizi forniti per via elettronica a persone che non sono soggetti passivi e precisa se tale norma continui a corrispondere alla politica generale seguita in quel momento per quanto riguarda il luogo di prestazione dei servizi"*.

In buona sostanza, considerato che, ai sensi dell'art.221 della Direttiva Iva, gli Stati membri possono imporre ai soggetti passivi l'obbligo di emettere una fattura per le prestazioni di servizi rese nei rapporti "B2C", la Commissione ha osservato che "questo obbligo può essere oneroso per gli operatori che svolgono le loro attività in diversi Stati membri. Pertanto, al fine di semplificare ulteriormente la conformità alla normativa da parte degli operatori economici, la Commissione ritiene che gli Stati membri non dovrebbero richiedere alle imprese di emettere una fattura per le operazioni B2C contemplate dal MOSS".

Con l'entrata della nuova norma in commento, per i servizi digitali "B2C", l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura si applica non solo ai servizi rientranti nel MOSS ma a tutti i servizi resi dal fornitore registrato.

### Riferimenti normativi

D.Lgs. n.42/15

## Reverse Charge: nuova disciplina, chiarimenti ed aree dubbie

**L**a legge di stabilità 2015 (L. n.190/14) ha apportato significative novità in materia di applicazione del reverse charge Iva, prevedendo nuove ipotesi di applicazione nell'art.17, co.6, del d.P.R. n.633/72. La Circolare n.14/E, emanata lo scorso venerdì 27 marzo, fornisce i primi chiarimenti dell'Agenzia, ma non risolve però tutti i problemi.

La nuova lettera a-ter) del co.6 dell'art.17, con cui si prevede l'applicazione del reverse charge alle "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici". La Circolare n.14/E pubblicata il 27 marzo dall'Agenzia delle Entrate ha fornito quindi primi approfondimenti e la posizione dell'Agenzia sulle modalità applicative di tale meccanismo.

È stato confermato che, relativamente all'ambito oggettivo, il denominatore comune delle prestazioni indicate riguarda il riferimento agli edifici, con la conseguenza che devono escludersi tutte quelle prestazioni afferenti beni mobili, come ad esempio il completamento di un impianto o la pulizia dello stesso. Per quanto riguarda i soggetti interessati, a differenza di quanto previsto per le prestazioni di servizi di subappalto nel settore edile, per le quali si richiede di rientrare sia pure oggettivamente nel settore edile, nella nuova lett. a-ter) non vi è alcun requisito soggettivo da verificare in relazione al soggetto passivo che pone in essere l'operazione, occorre aver riguardo esclusivamente all'oggetto della prestazione posta in essere, facendo riferimento unicamente ai codici attività della Tabella ATECO 2007: l'inversione contabile si innesca nel momento in cui si ha una prestazione di servizi che rientra in una delle quattro casistiche individuate dalla norma - pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento di edifici. La cessione di beni con posa in opera, invece, non fa "scattare" l'inversione contabile. La Circolare non risolve però tutti i dubbi: uno dei chiarimenti che non è arrivato in modo "esplicito", è quello relativo alla rilevanza delle prestazioni di manutenzione e riparazione afferenti impianti relativi ad edifici: infatti, se anche il dato letterale della norma non menziona espressamente le attività di manutenzione e riparazione (fatto che potrebbe condurre a ritenere che le stesse debbano essere fatturate normalmente), si ritiene debba essere data prevalenza, anche in questo caso, al contenuto della Tabella Ateco che, specificando che sono incluse le attività di manutenzione e riparazione, determinerebbe la necessità di attivare l'inversione contabile. Rimane inoltre poco esplorata la casistica degli interventi di completamento degli edifici. La descrizione del Gruppo 43 dice: "*I lavori di completamento comprendono le attività che contribuiscono alla finitura di una costruzione quali posa in opera di vetrate, intonacatura, tinteggiatura e imbiancatura, lavori di rivestimento di muri e pavimenti o di rivestimento con altri materiali quali parquet, moquette, carta da parati eccetera, levigatura di pavimenti, lavori di carpenteria per finitura, lavori di isolamento acustico eccetera. Sono inoltre incluse tutte le attività di riparazione dei lavori citati*". Il riferimento ai lavori edili "di piccolo cabotaggio" può essere evocata dai codici 43.39.01 (attività non specializzate di lavori edili) e 43.39.09 (altri lavori di completamento e finitura degli edifici non classificati altrove), che pertanto si devono considerare ricompresi nel reverse, a differenza dei lavori di costruzione vera e propria di edifici (ascrivibili al diverso Gruppo 41 Ateco), che ne sono invece esclusi. La Circolare esemplifica quindi la casistica dell'unico contratto di appalto "composito", comprendente dunque teoricamente operazioni da assoggettare ad Iva ed operazioni soggette al reverse, presentando il caso della costruzione di edificio (ipotesi che quindi non va in reverse), all'interno della quale sia anche prevista la installazione di uno o più impianti (che soggiace invece all'inversione contabile): Appalti relativi a simili "grossi" interventi (anche restauro/risanamento/ristrutturazione), qualora comprendano anche, in ipotesi, l'installazione di uno o più impianti, possono scontare l'Iva sul complessivo corrispettivo, senza dover scindere la quota parte relativa all'impiantistica.

## Sufficiente una sola lettera d'intento per più operazioni doganali

**C**on la Risoluzione n.38/E/15 l'Agenzia delle Entrate ammette che una dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione. L'Agenzia delle Dogane avvisa però che saranno attivati controlli bloccanti che comporteranno il rifiuto della registrazione della dichiarazione doganale, in mancanza della corretta indicazione degli estremi delle dichiarazioni di intento nella casella 44 del DAU.

L'Agenzia delle Entrate semplifica ulteriormente la gestione delle lettere di intento ed ammette, con la Risoluzione n.38/E/15 del 13 marzo 2015 che, diversamente rispetto al passato, una singola dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione.

Come noto, la nuova disciplina delle lettere di intento, introdotta con l'art.20 del c.d. "decreto semplificazioni" (D.Lgs. n.175/14), è pienamente operativa dal 12 febbraio 2015 quando, trascorso il periodo transitorio, ha completamente sostituito le previgenti modalità di invio.

Si ricorda che le prescrizioni attualmente in vigore prevedono la preventiva trasmissione telematica della dichiarazione all'Agenzia direttamente a cura dell'esportatore abituale, gravando il fornitore del solo obbligo di verifica della ricevuta di avvenuta trasmissione della lettera consegnatagli.

Sebbene le nuove istruzioni al modello delle dichiarazioni di intento contengono ancora la precisazione, valevole anche nella previgente disciplina, che "nel caso di importazioni di beni la dichiarazione d'intento deve essere presentata in dogana per ogni singola operazione specificando il relativo importo", a seguito dell'implementazione del nuovo sistema, l'Agenzia ha messo a disposizione delle Dogane la banca dati delle dichiarazioni d'intento. Poiché tale banca dati fornisce quindi uno strumento più efficace a disposizione delle attività di controllo degli Uffici doganali, il fatto che la dichiarazione d'intento debba essere presentata in dogana per ogni singola operazione rappresenta oggi un inutile aggravio di adempimenti relativi alle importazioni. L'Agenzia ammette quindi che ora *"non si ravvisano motivi ostativi alla possibilità di ammettere che, analogamente a quanto previsto per gli acquisti di beni e servizi da fornitori/prestatori nazionali, una dichiarazione d'intento possa riguardare una serie di operazioni doganali d'importazione"*. Dal punto di vista operativo, ciò si traduce nella possibilità di compilare, per le operazioni di importazione, nella sezione "Dichiarazione", il campo 2 *"operazioni fino a concorrenza di euro"*, in alternativa al campo 1 *"una sola operazione per un importo fino a euro ..."*, indicando l'importo corrispondente all'ammontare della quota parte del proprio plafond Iva che si presume di utilizzare all'importazione nell'anno solare, ricordando che le operazioni doganali di importazione non devono superare l'ammontare del plafond annuale. Si ricorda che con la Nota n.46452 del 20.04.2015, l'Agenzia delle Dogane, a completamento e integrazione di quanto previsto dall'Agenzia delle entrate, ha avvisato che, a seguito dell'altissimo numero di errori riscontrati nell'indicazione degli estremi delle dichiarazioni di intento nella casella 44 del DAU, ha attivato controlli bloccanti che comporteranno il rifiuto della registrazione della dichiarazione doganale in mancanza di dati corretti. Infatti, la corretta indicazione di tali estremi costituisce requisito imprescindibile per consentire alle Dogane di accedere alla banca dati delle dichiarazioni d'intento ed effettuare i controlli necessari per dispensare dalla consegna in dogana della copia cartacea della dichiarazione d'intento e della relativa ricevuta di presentazione.

### Riferimenti normativi

Risoluzione n.38/E/15

Nota n.46452/15, Agenzia delle Dogane

## Il finanziamento alle imprese in crisi nell'ambito dei piani di risanamento ex art.67, co.3, lett. d) del R.D. n.267/42

### Il piano di risanamento – in generale

Il piano di risanamento è un istituto di natura non concorsuale previsto dall'art.67, co.3, lett. d) del R.D. n.267/42 (c.d. "legge fallimentare", nel prosieguo L.F.)<sup>1</sup> nell'ambito della disciplina concernente gli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori. Ai sensi del summenzionato articolo, *"non sono soggetti all'azione revocatoria gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria; un professionista indipendente designato dal debitore, iscritto nel registro dei revisori legali ed in possesso dei requisiti previsti dall'art.28, lett. a) e b) deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano"*. Il piano di risanamento è dunque un atto extragiudiziale, predisposto dall'imprenditore - di norma - con l'aiuto di un *advisor* finanziario. Non è soggetto al controllo del Tribunale né ad obblighi pubblicitari<sup>2</sup> e nelle società di capitali deve essere predisposto e approvato dall'organo amministrativo. Inoltre, il piano attestato deve essere munito di data certa affinché se ne possa dimostrare l'anteriorità rispetto al fallimento e agli atti dei quali si invoca l'esenzione da revocatoria. Ancorché si tratti di un atto unilaterale dell'imprenditore che non presuppone un accordo con i creditori né il loro consenso, nella prassi, le bozze del piano vengono condivise con i principali creditori affinché esprimano il proprio parere prima della finalizzazione. La legittimità del piano di risanamento e del suo contenuto è subordinata alla attestazione di un professionista indipendente avente finalità di tutela pubblicistica, con particolare riferimento al ceto creditorio. Si tratta di una valutazione circa i presupposti del progetto di risanamento, la razionalità e la sostenibilità delle analisi e delle previsioni ivi contenute, nonché delle metodologie impiegate, al fine di esprimere un giudizio finale sulla attendibilità e realizzabilità del piano.

Possono accedere al piano di risanamento le imprese in crisi che abbiano i requisiti per l'accesso alla procedura fallimentare; è incerto se possano accedervi anche le imprese di piccole dimensioni (i.e. quelle che non raggiungono neppure uno dei requisiti dimensionali di cui all'art.1 L.F.).

### Il contenuto del piano, le modalità per perseguire il risanamento e la durata

La legge non fornisce alcuna indicazione sul contenuto del piano di risanamento che può essere il più vario e atipico, ferma restando la necessità che preveda iniziative funzionali al risanamento della posizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria dell'impresa.

In base alla prassi, è possibile indicare alcuni contenuti tipici, quali:

1. l'illustrazione circostanziata delle cause della crisi;
2. l'indicazione precisa della situazione patrimoniale, economica e finanziaria in cui si trova l'impresa alla data del piano e dei criteri di valutazione delle poste contabili;
3. l'esplicitazione delle ipotesi poste a base dell'analisi, delle fonti informative utilizzate e dei riferimenti metodologici per l'elaborazione quantitativa dei dati impiegati;
4. la descrizione degli obiettivi, sia intermedi che finali, che si intendono perseguire;
5. l'esposizione dettagliata degli atti da compiere e delle operazioni a cui si intenda assicurare la protezione accordata dal piano;
6. l'elenco dei parametri (c.d. "*covenants*") per monitorare l'esecuzione del piano;

<sup>1</sup> Modificato da ultimo dall'art.33 L. n.134/12.

<sup>2</sup> In seguito alle modifiche introdotte dalla legge 134/2012 la pubblicazione del piano nel registro delle imprese competente è facoltativa e consente all'impresa che se ne avvale di ottenere benefici fiscali, consistenti nella irrilevanza fiscale delle sopravvenienze attive derivanti dalla riduzione dei debiti dell'impresa accordata dai creditori in occasione del piano di risanamento attestato per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'art.84 del d.P.R. n.917/86 (Tuir): art.101, comma 5, del medesimo d.P.R. n.917/86, come modificato dalla L. n.134/12.

7. l'inserimento di una analisi di sensitività ("stress test") che mostri quanto i risultati attesi siano sensibili alle variazioni dei parametri utilizzati e la previsione di "ammortizzatori", quali le riserve di liquidità e/o patrimoniali, idonei ad attenuare o neutralizzare eventuali scostamenti negativi rispetto alle previsioni.

Le modalità per perseguire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa si possono dividere in due macro aree: quelle di matrice esterna e quelle di matrice interna.

Appartengono alla prima categoria:

- la conversione di crediti in capitale di rischio;
- la parziale remissione dei debiti ed il loro pagamento in percentuale;
- la contrazione dei tassi di interesse sui finanziamenti bancari o la rinuncia agli stessi;
- l'erogazione di finanziamenti da parte di soggetti terzi;
- la rinegoziazione di prestiti a termine, convenendo scadenze e tassi più favorevoli;
- la *datio in solutum* di beni e l'accollo dei debiti da parte di altri soggetti.

Appartengono alla seconda categoria:

- la cessione di beni strumentali non strategici;
- l'adozione di scelte imprenditoriali che permettano di incrementare l'autofinanziamento derivante dai flussi prodotti dalla gestione corrente dell'impresa.

La durata del piano di risanamento deve essere funzionale all'obiettivo di consentire all'impresa di ritornare a generare utili, successivamente all'adozione di una o più delle misure sopra indicate, ed è influenzata dalle condizioni di partenza dell'impresa, dal settore in cui opera, dalla situazione del mercato e dalla capacità del soggetto responsabile di attuare le suddette misure. In ogni caso, in base alla prassi, l'arco temporale del piano, entro il quale l'impresa deve raggiungere una condizione di equilibrio economico-finanziario, si attesta sui 3-5 anni.

## **L'erogazione di finanziamenti da parte di soggetti terzi – I rischi**

Il successo di un piano di salvataggio di un'impresa in crisi sta nel saper trovare e negoziare con i creditori il giusto compromesso tra rigore finanziario e recupero di efficienza e competitività. Puntare solo sull'obiettivo della riduzione del debito a scapito della capacità dell'imprenditore di "stare sul mercato" e di produrre redditi significativi, rischia di compromettere definitivamente la capacità dell'impresa di risanarsi. In generale, i piani di risanamento sono difficilmente attestabili laddove non vi sia la sicurezza del finanziamento del capitale circolante per tutto l'arco temporale del piano medesimo e il rimborso del debito finanziario pregresso non sia compatibile con la generazione di cassa che il piano può produrre. Pertanto, al di là delle ipotesi residuali nelle quali si raggiunge il risanamento con una semplice dismissione, ogni piano attestato dovrebbe prevedere un accordo con i creditori finanziari che assicuri la sussistenza nel tempo delle fonti di finanziamento<sup>3</sup>. Il finanziatore, però, ha un ruolo particolarmente delicato perché nel caso in cui il piano di risanamento non abbia successo e ne consegua il fallimento dell'impresa, potrebbe incorrere in alcuni rischi, quali, per esempio:

1. il mancato (integrale) rimborso delle somme erogate;
2. la revocatoria di eventuali garanzie e/o pagamenti ricevuti;
3. la responsabilità penale per (concorso in) reati fallimentari e per concessione abusiva di credito.

## **Il mancato (integrale) rimborso delle somme erogate**

Per quanto riguarda il primo aspetto, al fine di garantire un migliore soddisfacimento dei creditori e incentivare il finanziamento all'impresa in crisi, il D.L. n.83/12, convertito in L. n.134/12 (c.d. "Decreto Sviluppo") ha esteso il meccanismo della prededucibilità dei crediti di cui all'art.111 L.F. ai finanziamenti erogati nell'ambito di un concordato preventivo ex art.160 L.F. o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art.182-bis L.F..

<sup>3</sup> cfr. G. La Croce, Finanziamenti Ponte e garanzie per debiti prescritti, in Fallimento, 1, 2009, 47.

Il credito si definisce prededucibile quando deve essere pagato prima e preferito rispetto a qualsiasi altro credito che sia stato ammesso nella procedura concorsuale poiché si ravvisa un legame funzionale che lo collega alla procedura stessa. Tali crediti sono specificati dall'art.111 co.2 L.F., secondo cui sono considerati tali *"quelli così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali di cui alla presente legge"*.

Al ricorrere di determinati requisiti, gli art.182-*quater* e 182-*quinquies* garantiscono la prededucibilità alle risorse finanziarie erogate alle imprese in crisi:

- in esecuzione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione (c.d. "nuova finanza") (art.182-*quater* co.1, L.F.);
- in funzione della presentazione della domanda di ammissione al concordato o della domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (c.d. "finanza ponte") (art.182-*quater* co.2, L.F.);
- in funzione della migliore soddisfazione dei creditori (c.d. "finanza interinale") (art.182-*quinquies*, L.F.).

Tuttavia, per il perdurante disfavore riservato agli accordi "stragiudiziali" rispetto agli accordi (totalmente o parzialmente) "giudiziali", il meccanismo della prededucibilità, come sopra indicato, non è stato esteso alla concessione di finanziamenti nell'ambito del piano di risanamento, penalizzando gli imprenditori che facciano ricorso a questo istituto. Ciò costituisce un inconveniente di non poco conto con particolare riferimento alla c.d. "finanza ponte". Il finanziamento ponte è una forma di credito a breve termine, posto in essere prima e in previsione dell'utilizzo di uno degli strumenti previsti dalla legge per la soluzione della crisi, allo scopo di garantire la continuità aziendale o di evitare gravi danni<sup>4</sup>.

La redazione di un piano di risanamento e la negoziazione con i creditori richiede mesi di lavoro e, in questo arco temporale, l'impresa è esposta al rischio di insolvenza per la carenza di risorse finanziarie. Per scongiurare questa ipotesi, nelle more del negoziato del piano, sarebbe opportuno che l'impresa ottenesse della finanza ponte. Tuttavia, i finanziatori opererebbero senza reti di sicurezza e questa circostanza rende difficile, se non impossibile, ottenerla. Nonostante tali difficoltà, nella pratica, si sono registrati casi di concessione di finanziamenti ponte anche nell'ambito dei piani di risanamento.

Le condizioni minime perché si possa erogare un finanziamento ponte nell'ambito di un piano di risanamento sono:

1. esistenza di condizioni obiettive di affidabilità del contesto (serietà, solidità del piano rispetto ad eventuali scostamenti, etc.);
2. possibilità di "mettere in sicurezza" il finanziamento con atti protetti dal successivo piano, quali, ad esempio, la destinazione di parte della nuova finanza, erogata post attestazione del piano, a chiusura del finanziamento ponte o la concessione di garanzie, post attestazione del piano, sulla finanza ponte.

La concessione di garanzie su beni del debitore per debiti preesistenti all'interno dei piani attestati, tuttavia, è vista con sospetto perché potrebbe essere preordinata a garantire la esenzione da revocatoria a tali garanzie a prescindere dalla loro funzionalità all'obiettivo del recupero dell'equilibrio economico e finanziario del debitore.

## La revocatoria di eventuali garanzie e/o pagamenti ricevuti

Come si è visto, l'art.67, co.3, lett. d) L.F. sottrae all'ambito di applicazione dell'azione revocatoria fallimentare *"gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria"*. L'interesse protetto dalla norma è quello di agevolare i progetti di ristrutturazione dell'azienda, al fine di salvaguardarne le potenzialità e le risorse economiche e occupazionali, inducendo i creditori ad addivenire ad un'intesa con l'imprenditore in crisi grazie alla prospettiva dell'esenzione da revocatoria dei pagamenti o delle garanzie ad essi concesse. Ovviamente, l'esenzione opererà con riguardo agli atti che coin-

<sup>4</sup> Ad esempio, consentire il pagamento dei dipendenti e dei fornitori dell'impresa, delle imposte e dei contributi previdenziali.

volgano i creditori che abbiano aderito al piano di risanamento, con possibile pregiudizio per i creditori estranei. Conseguentemente, predisposto il piano e ottenuta l'attestazione, in caso di esito negativo e successiva dichiarazione di fallimento, la sede in cui il piano dovrebbe essere oggetto di verifica in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'esenzione è il giudizio di revocatoria proposto dal curatore. In dottrina vi è qualche incertezza rispetto all'ipotesi in cui sia sufficiente la mera esistenza dell'attestazione per esonerare il creditore dalla revocatoria. Secondo alcuni autori l'espressione usata dal legislatore all'art.67, co.3, lett. d), laddove richiede che il piano "*appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria*", indicherebbe la necessità di un minimo di diligenza da parte del terzo nel verificare che l'atto di cui si invoca l'esenzione sia compatibile con il piano e con l'attestazione<sup>5</sup>. Pertanto, l'esenzione sarebbe contestabile tutte le volte in cui l'attestazione appaia manifestamente non credibile ovvero quando il terzo, grazie alle informazioni in suo possesso, sia in grado di valutare l'inattendibilità del piano<sup>6</sup>.

In virtù di quanto precede, il rimborso di un finanziamento erogato in esecuzione di un piano di risanamento attestato dovrebbe essere al riparo dall'azione revocatoria fallimentare ex art.67, co.3, lett. d), ogni volta che l'attestazione sia credibile e l'operazione di finanziamento prevista nel piano. Con particolare riferimento alle garanzie, l'esenzione di cui all'articolo in commento concerne quelle "concesse su beni del debitore". Tale limitazione non si rinvia all'art.67, co.3, lett. e) con riferimento al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti. In proposito la dottrina ha sostenuto che il riferimento ai beni del debitore andrebbe inteso nel senso che l'esenzione valga solo per le garanzie reali e non per quelle personali. Pertanto, a differenza di quanto previsto per il concordato preventivo e per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, nel piano attestato l'esenzione non riguarderebbe le garanzie personali che sarebbero revocabili<sup>7</sup>.

## **La responsabilità penale per (concorso in) reati fallimentari e per concessione abusiva di credito**

L'articolo 217-bis, L.F. dichiara non applicabili le disposizioni in materia di bancarotta preferenziale (art.216, co.3, L.F.) e semplice (art.217, L.F.) ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione, inter alia, di un piano attestato. L'esenzione in parola opera nel caso di fallimento dell'impresa. In base a tale norma, comportamenti posti in essere dall'imprenditore dichiarato fallito, che avrebbero altrimenti integrato il fatto di reato, diventano penalmente irrilevanti qualora siano stati posti in essere nel quadro di uno degli istituti volti alla soluzione della crisi di impresa. Con riguardo al delitto di bancarotta preferenziale (art.216, co.3, L.F.), le condotte tipiche consistono nell'effettuare pagamenti (in qualunque forma) in violazione della par *conditio creditorum* con lo scopo di favorire un creditore in danno degli altri, nonché la simulazione di titoli di prelazione. In base a quanto precede, ogni concessione di garanzia "su beni del debitore" e ogni pagamento, ancorché preferenziali, qualora effettuati nel quadro di un piano di risanamento, non potranno integrare il fatto punibile ex art.216, co.3, L.F.

Con riguardo al delitto di bancarotta semplice (art.217, L.F.), le condotte tipiche consistono:

1. nell'effettuazione di spese personali o per la famiglia eccessive rispetto al proprio patrimonio;
2. nella consumazione di una notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;
3. nell'effettuazione di operazioni di grave imprudenza per ritardare il fallimento;
4. nell'aggravamento del dissesto ritardando la richiesta del proprio fallimento ovvero con altra colpa grave;

<sup>5</sup> Nel senso che l'attestazione del professionista costituisce riconoscimento dell'idoneità assoluta del piano cfr. L. Mandrioli, La disciplina dell'azione revocatoria nelle procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa, in *La disciplina dell'azione revocatoria*, a cura di S. Bonfatti, Milano, 2005, 163; E. Stasi, I piani di risanamento e ristrutturazione nella legge fallimentare, in *Fallimento*, 2006, 867. In senso contrario G. Nardecchia, Crisi d'impresa, autonomia privata e controllo giurisdizionale, Milano, 2007, 143; A. Jorio, Le soluzioni concordate della crisi d'impresa tra privatizzazione e tutela giudiziaria, in *Fallimento*, 12, 2005, 352; L. Panzani e G. Tarzia, Gli effetti del piano attestato e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sugli atti pregiudizievoli, cit., 1066.

<sup>6</sup> L. Panzani e G. Tarzia, Gli effetti del piano attestato e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti sugli atti pregiudizievoli, cit., 1066.

<sup>7</sup> Cfr. C. D'Ambrosio, Commento sub art.67, co.3 lett. d), e), f), g) L.F., in *Commentario Jorio-Fabiani*, Bologna, 2006, I, 991; C. D'Ambrosio, Le esenzioni da revocatoria nella composizione stragiudiziale della crisi di impresa, in *Giur. comm.*, 2007, 364

5. nell'inadempimento delle obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o fallimentare.

In merito all'elencazione che precede, la dottrina esclude che i comportamenti elencati ai numeri 1 e 5 dell'art.217 L.F. rientrino nell'ambito di operatività dell'art.217-bis L.F.<sup>8</sup>. Per quanto riguarda il dettato del n.2 dell'art.217 L.F., si ritiene che comportamenti erosivi della consistenza patrimoniale connotati dalla mera sorte o dalla manifesta avventatezza non possano essere valutati come coerenti con uno degli istituti volti alla soluzione della crisi di impresa, pertanto anche in questo caso, si esclude che tali comportamenti rientrino nell'art.217-bis L.F.<sup>9</sup>

Tornando all'esenzione di cui all'art.217-bis L.F., il legislatore ha utilizzato i termini "pagamenti" e "operazioni" per descrivere i comportamenti che non integrano i fatti tipici previsti dalle fattispecie incriminatrici richiamate in tale articolo. Si ritiene che nel termine "pagamento" rientri qualsiasi modalità solutoria di un debito e nel termine "operazione" qualunque atto, negozio giuridico o fatto in concreto funzionale alla realizzazione di un piano attestato. Per quanto riguarda invece la locuzione "in esecuzione" la dottrina è divisa sul fatto che la stessa possa riferirsi anche a comportamenti prodromici alla realizzazione del piano tra cui l'erogazione di eventuali finanziamenti-ponte funzionali alla predisposizione del piano stesso.

Dopo aver ricostruito gli istituti della bancarotta preferenziale e della bancarotta semplice nei termini che precedono, le conseguenze per l'eventuale concorrente nel reato si rivelano significative: laddove si applichi l'esenzione in parola, la stessa si estende a tutti i compartecipi nei fatti di cui agli artt.216, co.3, L.F. e 217 L.F., rendendo lecita la ricezione di pagamenti da parte del creditore nel contesto di un piano di risanamento. Tuttavia, affinché l'esenzione possa operare non pare sufficiente la semplice esistenza di un piano, seppure attestato, ma occorre altresì che il giudice penale lo valuti come idoneo *ex ante* al superamento dello stato di crisi, di fatto poi non seguito, stante l'intervenuto fallimento.

Per mera completezza espositiva, si dà conto di un ulteriore rischio per i finanziatori rappresentato dalla "concessione abusiva di credito". Con tale espressione si è soliti fare riferimento al fenomeno del sostegno dato dalla banca ad un imprenditore in stato più o meno grave di decozione, diretto a tenerlo artificiosamente in vita, con conseguente danno rappresentato:

- dall'aumento del passivo;
- dall'induzione degli altri creditori anteriori a proseguire i rapporti con l'impresa e a non attivare i possibili rimedi per il recupero del loro credito o per l'ottenimento di adeguate garanzie;
- dall'induzione dei creditori successivi a iniziare rapporti con l'imprenditore in crisi, in quanto gli stessi - con l'ordinaria diligenza - non potevano conoscere l'effettiva situazione patrimoniale del debitore.

La concessione abusiva di credito non trova nel nostro ordinamento un espresso riconoscimento normativo, ma viene ricondotta nell'ambito dell'illecito civile, per violazione del dovere di diligenza dell'operatore professionale, con conseguente responsabilità della banca sotto il profilo patrimoniale, per danno c. d. informativo a tutela della stabilità del mercato e dei terzi.

La posizione privilegiata degli istituti di credito comporta che i terzi facciano affidamento sulla solvibilità delle imprese che continuano ad essere finanziate dagli stessi, aspettandosi che le banche concedano credito a soggetti affidabili e in possesso dei requisiti per ottenerlo. Laddove la banca violi le regole di concessione del credito, non rispettando i criteri della diligenza professionale qualificata che la contraddistingue, può essere chiamata a rispondere del danno ingiusto provocato a terzi.

## Riferimenti normativi

R.D. n.267/42 (ex art.67, co.3, lett. d)

<sup>8</sup> F. Mucciarelli, L'esenzione dai reati di bancarotta, cit., 1477.

<sup>9</sup> F. Mucciarelli, L'esenzione dai reati di bancarotta, cit., 1478.

# POLYEDRO®

La migliore tecnologia, da qualunque lato la guardi

Dall'esperienza e dalla ricerca TeamSystem nasce **POLYEDRO, la tecnologia esclusiva che d'ora in poi troverai in ogni singolo modulo del sistema di gestione**, dalla contabilità all'archiviazione digitale, dalla gestione del personale a quella del magazzino.

**La nuova piattaforma web nativa ha dato vita ad un'offerta innovativa per Professionisti e Aziende.**

LYNFA e ALYANTE, due prodotti di ultima generazione: un'evoluzione naturale che migliora la flessibilità e semplicità di utilizzo di ogni applicazione, consentendo di lavorare in mobilità su smartphone, tablet e notebook: così puoi fare tutto in meno tempo e ovunque vuoi.

**Un nuovo ambiente, nuovi strumenti, un nuovo modo di lavorare. Con l'affidabilità e la solidità di sempre.**

Grazie alla tecnologia innovativa di POLYEDRO, TeamSystem si conferma leader in Italia e punto di riferimento nel settore dei software gestionali.

Sei caratteristiche fanno di POLYEDRO una tecnologia solida, ma molto flessibile:

- 1. USER EXPERIENCE:** è così semplice che ti sembra di usarlo da sempre.
- 2. MOBILITÀ:** usa le applicazioni via Web e mobile, dove e quando ne hai bisogno.
- 3. PRODUTTIVITÀ:** strumenti per organizzare il lavoro, collaborare e risparmiare tempo.
- 4. MODULARITÀ:** un set di applicazioni che crescono con te, affidabili e integrate.
- 5. WORKFLOW:** lo strumento che ti guida e fa scorrere meglio il tuo lavoro.
- 6. CLOUD:** riduce costi e rischi di gestione.



# Fatturazione Elettronica Pubblica Amministrazione

La soluzione TeamSystem per la tua Azienda

Con **Service Web Fatturazione Elettronica** possiamo aiutarti a gestire l'intero processo di emissione delle fatture elettroniche verso la Pubblica Amministrazione.

Uno specifico modulo per la Fatturazione Elettronica studiato per il tuo gestionale Gamma ti permette inoltre di emettere in automatico il documento di vendita nel formato XML corretto.

## **1. HAI GIÀ IL FILE IN FORMATO XML E DEVI SOLO SPEDIRLO E ARCHIVIARLO?**

Ti basta accedere al sito dedicato al servizio, autenticarti e fare l'upload del file XML dal tuo computer al server web.

## **2. HAI SOLO UNA FATTURA PRODOTTA IN MODO TRADIZIONALE?**

Una volta che hai effettuato l'accesso al sito web dedicato e ti sei autenticato, devi solo selezionare l'utility di compilazione manuale e inserire

“intestazione” e “corpo” del tuo documento.

La compilazione è guidata e semplificata e puoi anche effettuarla in tempi diversi.

Ora ti basta un click sul pulsante “Invia fattura” ed hai terminato.

## **3. COSA SUCCEDERÀ ORA AL TUO DOCUMENTO?**

Una volta che hai inviato il file o compilato il tuo documento noi provvediamo a:

- Apporre la firma digitale;
- Inviarlo all'SDI per l'inoltro all'ufficio della PA destinatario;
- Gestire tutte le notifiche con l'SDI;
- Riportare nella tua area riservata l'esito dell'invio;
- A conservare elettronicamente a termini di legge, se lo desideri, il documento inviato e le relative notifiche.